

Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica

Versione valida dall'11 dicembre 2018

**Allegati A, B e C alla deliberazione 268/2015/R/EEL - Versione integrata e modificata con le
deliberazione 609/2015/R/EEL, 458/2016/R/EEL, 460/2016/R/EEL e 655/2018/R/EEL**

GLOSSARIO

<i>Autorità</i>	è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico istituita ai sensi della legge n. 481/95.
<i>Bonus elettrico</i>	è la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 e dell'articolo 3, comma 9 e 9bis del decreto-legge 185/08.
<i>Corrispettivo CMOR</i>	è il corrispettivo addebitato al cliente per il mancato pagamento di una o più fatture ai sensi della regolazione vigente.
<i>Corrispettivo CTS</i>	è il corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e per le altre utenze (produttori o autoproduttori) connessi in media tensione che non hanno adeguato il proprio punto di consegna ai requisiti tecnici ai sensi della regolazione vigente.
<i>Fasce orarie</i>	sono le fasce definite ai sensi del TIV.
<i>Impresa distributrice</i>	è l'impresa esercente l'attività di distribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99.
<i>M</i>	è il mese di erogazione del servizio di trasporto.
<i>M+1</i>	è il mese successivo al mese M.
<i>Misura dell'energia elettrica</i>	sono i valori di energia elettrica e di potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica.
<i>POD</i>	è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS.
<i>Quota fissa</i>	è il corrispettivo unitario, espresso in centesimi di euro per punto di prelievo, relativo ad una

	specifica tariffa del servizio di trasmissione, distribuzione o misura.
<i>Quota energia</i>	è il corrispettivo unitario, espresso in centesimi di euro/kWh, relativo ad una specifica tariffa del servizio di trasmissione, distribuzione o misura.
<i>Quota potenza</i>	è il corrispettivo unitario, espresso in centesimi di euro/kW, relativo ad una specifica tariffa del servizio di trasmissione, distribuzione o misura.
<i>Quota energia reattiva</i>	è il corrispettivo unitario, espresso in centesimi di euro/kVArh, applicato ai prelievi di energia elettrica reattiva.
<i>Servizio di trasporto</i>	indica, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica erogato dall'impresa distributrice, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.a..
<i>Società controllante</i>	è la società che, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, controlla l'utente.
<i>Switching</i>	è la successione di un utente ad un altro sullo stesso punto di prelievo definita ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08.
<i>Utente</i>	è il soggetto che ha sottoscritto con l'impresa distributrice il contratto di trasporto.
<i>Utente regolare nei pagamenti</i>	è l'utente che risulta aver pagato, entro la scadenza prevista dalle fatture di cui all'Allegato C, gli importi dovuti.

— * —

<i>Deliberazione n. 111/06</i>	è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche e integrazioni recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di
--------------------------------	---

merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

Deliberazione ARG/elt 42/08

è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08, e sue successive modifiche e integrazioni recante *“Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato”.*

Deliberazione 65/2012/R/EEL

è la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni recante *“Razionalizzazione e standardizzazione dei contenuti e delle modalità operative dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo”.*

Testo integrato settlement (TIS)

è il *“Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)”.*

Testo Integrato della Qualità Elettrica (TIQE)

è il *“Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”.*

Testo Integrato del Trasporto (TIT)

è il *“Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica”.*

Testo Integrato Misura (TIME)

è il *“Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica”.*

Testo Integrato Connessioni (TIC)

è il *“Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”.*

Testo Integrato morosità elettrica (TIMOE) è il “*Testo integrato morosità elettrica*”;

Testo Integrato della Vendita (TIV) è il “*Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità dell’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali*”.

Testo integrato bonus elettrico e gas (TIBEG) è il “*Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas*”.

GARANZIE

1. Oggetto	2
2. Garanzie ammesse, quantificazione e adeguamento periodico	2
Garanzie ammesse	2
Quantificazione e adeguamento periodico	3
3. Fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale	5
Prestazione della garanzia	5
Puntualità dei pagamenti e maggiorazione della garanzia	6
4. Rating e parent company guarantee	7
Requisiti per il ricorso al <i>rating</i> e alla <i>parent company guarantee</i>	7
Corrispettivo per l'accesso al <i>rating</i> e alla <i>parent company guarantee</i>	8
5. Inadempimenti connessi ai pagamenti e alla gestione delle garanzie	9

1. Oggetto

- 1.1 Il presente Allegato B disciplina le forme di garanzia ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto, i criteri per la loro gestione e per la gestione degli inadempimenti dell'utente relativi sia alle obbligazioni connesse agli adeguamenti delle garanzie medesime, sia alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati.
- 1.2 Le comunicazioni tra impresa distributrice e utente di cui al presente capitolo avvengono utilizzando il canale di posta elettronica certificata o un canale di comunicazione che fornisca all'impresa distributrice e all'utente idonea documentazione elettronica attestante, in modo sicuro e non modificabile, l'invio e l'avvenuta consegna.

2. Garanzie ammesse, quantificazione e adeguamento periodico

GARANZIE AMMESSE

- 2.1 La prestazione di garanzie secondo le modalità di seguito individuate è condizione necessaria per la conclusione del contratto di trasporto.
- 2.2 L'utente può prestare all'impresa distributrice una garanzia nella forma alternativamente di:
 - a. fideiussione bancaria o assicurativa emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge;
 - b. deposito cauzionale infruttifero.

Per garanzie il cui importo, definito ai sensi del paragrafo 2.8, risulta inferiore ai mille (1.000) euro, è facoltà dell'impresa distributrice e dell'utente concordare strumenti di garanzia che garantiscano minore onerosità e/o maggiore flessibilità alle parti. È comunque escluso il ricorso alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4, ove non ne ricorrano i presupposti.
- 2.3 La fideiussione di cui al paragrafo 2.2, lettera a deve contenere una clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa.
- 2.4 L'utente regolare nei pagamenti per un periodo di sei (6) mesi consecutivi può, in luogo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, lettere a e b, richiedere alternativamente di:
 - a. presentare un giudizio di *rating* creditizio che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4.1;

b. prestare garanzia nella forma di *parent company guarantee* da parte della società controllante, con le caratteristiche precisate al paragrafo 4.3. La società controllante deve essere in possesso di un giudizio di *rating* creditizio che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4.1.

2.5 Ai fini del soddisfacimento del requisito di regolarità nei pagamenti, l'impresa distributrice verifica, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento nei sei (6) mesi precedenti la richiesta di cui al paragrafo 2.4, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento. Nell'ambito di detta verifica sono esclusi i ritardi di pagamento:

- a. dovuti a cause non imputabili all'utente;
- b. connessi a importi dei quali l'utente abbia, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l'impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione;
- c. rispetto al cui importo sia realizzata la seguente condizione:

$$IMP_i * \frac{G_i}{30} < 0,05 * GAR$$

dove:

- IMP_i è l'importo della i -esima fattura per la quale si è verificato il ritardo di pagamento;
- G_i sono i giorni di ritardo di pagamento della i -esima fattura;
- GAR è la stima, definita ai sensi del presente Allegato, di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente.

In caso di ritardi di pagamento, definiti ai sensi di quanto sopra, inferiori a due, l'impresa distributrice accetta la richiesta dell'utente di esercitare la facoltà di cui al paragrafo 2.4. A tal fine l'utente adempie a quanto previsto ai paragrafi 4.2 e 4.3.

QUANTIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO

2.6 Di seguito vengono illustrati i criteri per la quantificazione e l'adeguamento periodico della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) e del paragrafo 2.4, lettera b (*parent company guarantee*).

2.7 L'importo GAR della garanzia, prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6, è pari alla stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente.

2.8 L'impresa distributrice definisce l'importo GAR di cui al paragrafo 2.7 pari alla somma, con riferimento a ciascun punto di prelievo compreso nel contratto dell'utente nel mese in cui tale stima ha luogo, degli importi fatturati, comprensivi dei corrispettivi per il servizio di trasporto, degli oneri generali di sistema, delle

ulteriori componenti e delle imposte, nel secondo, nel terzo e nel quarto mese precedente il mese in cui la stima ha luogo, a prescindere che in tali mesi il punto di prelievo fosse o meno compreso nel contratto dell'utente. Sono esclusi eventuali importi fatturati con riferimento a un determinato punto di prelievo a mezzo di una fattura relativa a prestazioni ulteriori e altri corrispettivi di cui all'Allegato C.

- 2.9 Qualora, con riferimento a uno dei mesi indicati al paragrafo 2.8, non sia disponibile il dato di fatturato relativo a un determinato punto di prelievo, l'impresa distributrice assume, ai fini della stima, un fatturato mensile pari al massimo tra i valori disponibili.
- 2.10 In caso di punti di prelievo di nuova attivazione per i quali il dato di fatturato non risulta disponibile, l'impresa distributrice attribuisce a tale punto di prelievo un fatturato in linea con quello di punti di prelievo della stessa tipologia e con pari livello di potenza impegnata.
- 2.11 Nel caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di trasporto tra l'utente e l'impresa distributrice, per il calcolo dell'importo GAR di cui al paragrafo 2.8, ai fini della conclusione di detto contratto, l'utente dichiara la propria migliore stima del dato di fatturato relativo ai punti di prelievo che saranno da lui serviti nei primi tre (3) mesi di erogazione del servizio. Durante tale periodo, mensilmente, l'impresa distributrice procede a verificare che la stima compiuta dall'utente, e pertanto il corrispondente importo garantito, sia coerente con la stima che risulterebbe considerando i punti effettivamente serviti dall'utente medesimo. Qualora in sede di verifica, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante sia superiore almeno del 20%, l'impresa distributrice richiede all'utente l'adeguamento delle garanzie. L'utente vi provvede entro quindici (15) giorni lavorativi dalla richiesta.
- 2.12 Nei casi di garanzia prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6, l'impresa distributrice procede a un controllo periodico dell'importo GAR al fine di verificare che quanto versato dall'utente sia coerente con l'eventuale variazione delle determinanti della stima compiuta ai sensi del paragrafo 2.8. A tal fine, trimestralmente, l'impresa distributrice procede a verificare che il livello dell'importo GAR corrisponda alla stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti, nel mese in cui la verifica ha luogo, nel contratto di trasporto dell'utente medesimo. Qualora, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante da tale verifica sia:
- a. superiore almeno del 20%, l'impresa distributrice comunica all'utente la richiesta di adeguamento delle garanzie;
 - b. inferiore almeno del 20%, l'impresa distributrice comunica all'utente il nuovo livello richiesto e la possibilità di procedere al suo adeguamento.

Nei casi diversi di quelli di cui alle lettere a e b, l'impresa distributrice comunica all'utente l'adeguatezza delle garanzie prestate.

Ai fini della verifica di cui al presente paragrafo, sono tenuti in separata considerazione gli importi relativi agli adeguamenti eventualmente previsti ai sensi dei paragrafi 3.2 e 5.14.

- 2.13 La verifica e le comunicazioni di cui al paragrafo 2.12 sono effettuate entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. Nel caso di cui al paragrafo 2.12, lettera a l'utente provvede all'adeguamento entro quindici (15) giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione.
- 2.14 Fintanto che alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo, quest'ultima ha la facoltà di procedere alla verifica di cui al paragrafo 2.12 al termine di ciascun semestre. L'impresa distributrice esercita tale facoltà dandone comunicazione nel proprio sito internet.
- 2.15 In qualsiasi momento, qualora si verifichi un aumento rilevante del numero di punti di prelievo serviti dall'utente, tale da comportare un aumento significativo dell'esposizione dell'impresa distributrice nei confronti di tale utente, l'impresa distributrice procede a richiedere l'adeguamento delle garanzie versate in misura pari alla stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente. L'utente è tenuto all'adeguamento entro quindici (15) giorni lavorativi dalla richiesta dell'impresa distributrice.
- 2.16 In ipotesi di cessazione del servizio con riferimento alla totalità dei punti di prelievo del contratto di trasporto tra l'utente e l'impresa distributrice, la garanzia prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6 si estingue al termine del quinto mese successivo all'avvenuta cessazione.
- 2.17 Nel caso in cui, per ragioni tecniche, la costituzione della garanzia ai sensi del paragrafo 4.7, il suo rinnovo ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4 o il suo adeguamento ai sensi dei paragrafi 2.11, 2.12, lettera a, 2.15 e 3.2 comportino tempi maggiori rispetto a quelli indicati, l'utente può sopperirvi prestando analoga garanzia mediante bonifico bancario, il cui importo verrà restituito, senza interessi, non appena l'utente avrà provveduto agli adempimenti di competenza.

3. Fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale

PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

- 3.1 Qualora la garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, lettera a (fideiussione bancaria o assicurativa) abbia durata determinata, l'utente è tenuto a rinnovare detta garanzia al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima.

PUNTUALITÀ DEI PAGAMENTI E MAGGIORAZIONE DELLA GARANZIA

3.2 L'importo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) può essere modificato, rispetto all'importo *GAR* definito ai sensi del paragrafo 2.7, per tenere conto della puntualità dei pagamenti effettuati dall'utente. A tal fine, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell'anno, l'impresa distributrice verifica, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente. In tal caso, entro il medesimo termine, l'impresa distributrice richiede all'utente una maggiorazione dell'importo della garanzia prestata, da effettuare entro quindici (15) giorni lavorativi dalla richiesta.

3.3 La maggiorazione della garanzia è definita in misura pari a:

$$GAR^{MAG} = \sum_i (IMP_i * \frac{G_i}{30})$$

dove:

- IMP_i è l'importo della i -esima fattura per la quale si è verificato il ritardo di pagamento;
- G_i sono i giorni di ritardo di pagamento della i -esima fattura.

La somma dell'importo *GAR* e della maggiorazione GAR^{MAG} non può comunque superare il livello massimo, pari alla stima di cinque (5) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente, definito pari a:

$$GAR^{MAX} = GAR * \frac{5}{3}$$

dove *GAR* è l'importo della stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente, determinato secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8.

3.4 Ai fini della verifica della sussistenza della condizione di utente regolare nei pagamenti di cui al paragrafo 3.2, sono esclusi i ritardi di pagamento di cui al paragrafo 2.5, lettere a, b e c.

3.5 Fintanto che alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo, quest'ultima ha la facoltà di procedere alla verifica di cui ai paragrafi 3.2 e 5.14 al termine di ciascun anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto periodo. L'impresa distributrice esercita tale facoltà dandone comunicazione nel proprio sito internet.

4. Rating e parent company guarantee

REQUISITI PER IL RICORSO AL RATING E ALLA PARENT COMPANY GUARANTEE

- 4.1 Ai fini delle garanzie previste al paragrafo 2.4 (*rating* e *parent company guarantee*), il giudizio di *rating* creditizio, in possesso dell'utente o della società controllante, deve:
- a. essere un *rating* divulgato al pubblico, o distribuito previo abbonamento, emesso, monitorato e aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento CE 1060/2009;
 - b. essere emesso da una agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* ai sensi del citato Regolamento;
 - c. risultare almeno pari al livello BBB- di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa3 di *Moody's Investor Services*; in caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse, l'impresa distributrice verifica che il livello detenuto dall'utente o dalla società controllante sia almeno equipollente ai livelli indicati.
- 4.2 Ai fini della presentazione del giudizio di *rating* creditizio ai sensi del paragrafo 2.4, lettera a, l'utente presenta all'impresa distributrice una attestazione relativa a:
- a. i riferimenti completi dell'agenzia di cui al paragrafo 4.1, lettera b che ha emesso il giudizio di *rating*;
 - b. il livello di *rating* detenuto;
 - c. le modalità della sua pubblicazione da parte dell'agenzia.
- 4.3 Ai fini della prestazione della *parent company guarantee* ai sensi del paragrafo 2.4, lettera b, l'utente presenta:
- a. una attestazione relativa ai medesimi elementi informativi di cui al paragrafo 4.2 riferiti alla società controllante;
 - b. una fideiussione della società controllante, resa nei confronti dell'impresa distributrice, rispetto all'obbligazione di pagamento dell'utente, con clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa.
- 4.4 Qualora la garanzia di cui al paragrafo 4.3, lettera b, abbia durata determinata, l'utente è tenuto a rinnovarla al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima.
- 4.5 Sulla base di quanto comunicato dall'utente ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3 l'impresa distributrice verifica che siano rispettati i requisiti di cui al paragrafo 4.1.
- 4.6 L'utente comunica all'impresa distributrice entro cinque (5) giorni lavorativi dal suo verificarsi:
- a. la variazione del *rating* detenuto dall'utente medesimo o dalla società controllante qualora tale variazione implichi il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo 4.1, lettere a e c;

- b. il venir meno del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera b.
- 4.7 L'utente è tenuto a presentare una garanzia in una delle forme di cui al paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- quanto previsto al paragrafo 4.6, lettera a;
 - quanto previsto al paragrafo 4.6, lettera b;
 - al verificarsi di un ritardo di pagamento di una fattura che costituisca il secondo episodio rilevato nel corso degli ultimi sei (6) mesi; a tal fine non sono tuttavia considerati i casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a, b e c.
- 4.8 La presentazione della garanzia ai sensi del paragrafo 4.7 deve:
- avvenire entro quindici (15) giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata ai sensi del paragrafo 4.6 ed essere pari a quanto previsto al paragrafo 2.7, per le casistiche di cui alle lettere a e b del paragrafo 4.7;
 - avvenire entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di pagamento degli importi oggetto di ritardo ed essere pari alla somma dell'importo *GAR* di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo *GAR^{MAG}* di cui al paragrafo 3.3, per i casi di cui alla lettera c del paragrafo 4.7 nel caso in cui l'utente facesse, al momento del ritardo di pagamento, ricorso al *rating* e il ritardo di pagamento non abbia comunque comportato quanto previsto al paragrafo 5.4;
 - avvenire entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di pagamento degli importi oggetto di ritardo ed essere pari quanto previsto al paragrafo 2.7, per i casi di cui alla lettera c del paragrafo 4.7 in caso in cui l'utente facesse, al momento del ritardo di pagamento, ricorso alla *parent company guarantee* e il ritardo di pagamento non abbia comunque comportato le azioni di escussione previste ai sensi del paragrafo 5.5.

Nei casi di cui alle lettere a e c del paragrafo 4.7, l'utente, ove ne ricorrano i requisiti, potrà accedere nuovamente alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4 (*rating* e *parent company guarantee*) solo qualora risulti utente regolare nei pagamenti per i successivi dodici (12) mesi a decorrere dal momento di prestazione della fideiussione o del deposito cauzionale. Ai fini della verifica della regolarità dei pagamenti, l'impresa distributrice non tiene conto dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a, b e c.

CORRISPETTIVO PER L'ACCESSO AL RATING E ALLA PARENT COMPANY GUARANTEE

- 4.9 Nei casi in cui l'utente si avvalga di quanto previsto al paragrafo 2.4, all'utente è annualmente applicato un corrispettivo il cui importo è pari a:

$$Cor_{R,PCG} = \alpha * GAR * \frac{G_{GAR}}{365}$$

dove:

- GAR è l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2.8, pari alla stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio di trasporto con riferimento ai punti di prelievo serviti dall'utente nel mese in cui avviene la stima;
- α è un parametro i cui valori sono definiti dall'Autorità;
- G_{GAR} è il numero dei giorni dell'anno solare di riferimento a cui si applica il corrispettivo per l'accesso di cui al presente paragrafo, pari al numero dei giorni compresi tra la data a partire dalla quale l'utente si avvale del *rating* o della *parent company guarantee* e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

- 4.10 Per l'utente che fa ricorso alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4 (*rating* e *parent company guarantee*), l'impresa distributrice applica il corrispettivo immediatamente dopo l'accettazione di cui al paragrafo 2.5 da parte dell'impresa distributrice medesima. Successivamente, a seguito dell'aggiornamento annuale del parametro α da parte dell'Autorità, l'impresa distributrice procede a rideterminare il corrispettivo di cui al paragrafo 4.9 per tenere conto della modifica degli elementi che concorrono alla sua determinazione e ad emettere, nel corso del terzo mese successivo alla data di aggiornamento, la conseguente fattura.
- 4.11 Il mancato pagamento da parte dell'utente del corrispettivo di cui al paragrafo 4.9 comporta il venir meno della possibilità di accedere alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4 (*rating* e *parent company guarantee*).

5. Inadempimenti connessi ai pagamenti e alla gestione delle garanzie

INADEMPIMENTI CONNESSI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE

- 5.1 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di una fattura, da parte dell'utente, l'impresa distributrice, entro sette (7) giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista in fattura, sollecita per iscritto l'utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora calcolati ai sensi paragrafo 6.1 dell'Allegato C, entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.
- 5.2 Qualora l'utente resti inadempiente, nonostante il sollecito di cui al paragrafo 5.1, l'impresa distributrice, entro sette (7) giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista dal sollecito, diffida per iscritto l'utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora nel frattempo maturati, entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.
- 5.3 Nei casi di cui al paragrafo 4.11, alla scadenza di pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo 5.2, l'impresa distributrice richiede all'utente

la costituzione di una garanzia, qualora non già versata, in una delle forme di cui al paragrafo 2.2 nella misura di cui al paragrafo 2.7.

- 5.4 Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 5.3, qualora l'utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo 5.2, nel caso il medesimo abbia presentato un giudizio di *rating* creditizio, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.
- 5.5 Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 5.3, qualora l'utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo 5.2 e nei casi in cui il medesimo abbia prestato garanzia in una delle forme previste ai paragrafi 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) e 2.4, lettera b (*parent company guarantee*), l'impresa distributrice procede a escutere la garanzia prestata. Qualora, per qualunque motivo, l'escussione della garanzia non vada a buon fine, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia. L'escussione ha luogo qualora, in seguito alle azioni di sollecito e di diffida da parte dell'impresa distributrice medesima, si verifichi la seguente condizione:

$$EXP^{UDT} > EXP^{MAX}$$

dove:

- EXP^{UDT} è l'esposizione effettiva dell'utente nei confronti dell'impresa distributrice, definita come la somma degli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di sollecito e di diffida di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, inclusivi dei relativi interessi di mora definiti ai sensi del paragrafo 6.1 dell'Allegato C;
 - EXP^{MAX} è l'esposizione massima consentita all'utente, pari a un mezzo della stima di un mese di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente medesimo.
- 5.6 L'escussione delle garanzie di cui al paragrafo 5.5 avviene in misura pari all'esposizione effettiva dell'utente. A tal fine il tasso di interesse di mora è applicato all'importo dovuto per il numero di giorni compresi tra il termine di scadenza di pagamento delle fatture e il giorno in cui all'impresa distributrice perviene il pagamento dell'ammontare escusso.
- 5.7 Contestualmente all'escussione delle garanzie di cui al paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale), l'impresa distributrice ne chiede il reintegro fino a un livello pari alla somma dell'importo GAR di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo GAR^{MAG} di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di sollecito e di diffida di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 per i quali si chiede l'escussione.
- 5.8 Contestualmente all'escussione della garanzia di cui al paragrafo 2.4, lettera b (*parent company guarantee*), l'impresa distributrice richiede all'utente la prestazione di una

garanzia nelle forme di cui al paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) in misura pari a quanto indicato al paragrafo 5.7. In questo caso l'utente potrà accedere nuovamente alla garanzia nella forma *parent company guarantee* solo qualora risulti utente regolare nei pagamenti per i successivi dodici (12) mesi. Ai fini della verifica della regolarità dei pagamenti, l'impresa distributrice non tiene conto dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a, b e c.

- 5.9 Decorso il termine di pagamento di cui al paragrafo 5.2 e fino all'integrazione o al versamento della garanzia ai sensi dei paragrafi 5.7 e 5.8, l'utente non può presentare nuove richieste di *switching* di punti di prelievo. Sono fatte salve eventuali richieste già presentate entro il termine di pagamento di cui al paragrafo 5.2.
- 5.10 L'utente provvede a quanto disposto ai paragrafi 5.3, 5.7, e 5.8 entro quindici (15) giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta dell'impresa distributrice. Qualora l'utente non vi provveda, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

INADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE GARANZIE

- 5.11 Nei casi di richiesta di presentazione della garanzia ai sensi del paragrafo 4.7, del suo adeguamento ai sensi dei paragrafi 2.11, 2.12, lettera a, 2.15 e 3.2, o del suo rinnovo ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4, qualora l'utente non vi provveda nei termini stabiliti, l'impresa distributrice, entro sette (7) giorni lavorativi dalla scadenza prevista, sollecita per iscritto l'utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.
- 5.12 Qualora l'utente resti inadempiente, nonostante il sollecito di cui al paragrafo 5.11, l'impresa distributrice, entro sette (7) giorni lavorativi dalla scadenza prevista dal sollecito, diffida per iscritto l'utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.
- 5.13 In seguito alle azioni di cui ai paragrafi 5.11 e 5.12:
- a. nei casi di cui ai paragrafi 2.11, 2.12, lettera a, 2.15 e 3.2 l'utente non può presentare nuove richieste di *switching* di punti di prelievo; sono fatte salve eventuali richieste già presentate entro il termine di pagamento di cui al paragrafo 5.12;
 - abis. nei casi di cui alla precedente lettera a., decorsi ulteriori sette (7) giorni lavorativi dal termine di pagamento di cui al paragrafo 5.12 senza che l'utente abbia adempiuto, il contratto si intende risolto;
 - b. nei casi di cui ai paragrafi 3.1 e 4.4, il contratto di trasporto si intende risolto a partire dalla data in cui l'utente non è più in possesso di una garanzia valida ai sensi del presente Allegato;
 - c. nei casi di cui al paragrafo 4.7, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

RIPRISTINO DELLE GARANZIE PRESTATE ALLA STIMA DI TRE MESI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 5.14 Rispetto a un utente cui sia stata incrementato l'importo della garanzia ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3, qualora, nelle successive verifiche semestrali, o annuali nei casi di cui al paragrafo 3.5, l'impresa distributrice rilevi che tale utente è risultato utente regolare nei pagamenti, l'impresa distributrice procede a comunicargli la possibilità di adeguare la garanzia prestata pari all'importo GAR, determinato come la stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto del medesimo. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione di utente regolare nei pagamenti si applica quanto previsto al paragrafo 3.4.
- 5.15 Le garanzie integrate o versate ai sensi dei paragrafi 4.8, lettera b, 5.7 e 5.8 sono riportate a un livello pari all'importo GAR, definito secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, come la stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente qualora il medesimo risulti utente regolare nei pagamenti per un periodo di sei (6) mesi. Ai fini della verifica del requisito di utente regolare nei pagamenti l'impresa distributrice non tiene conto dei ritardi di pagamento di cui al paragrafo 2.5.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Oggetto	2
2. Tipologie di fattura	2
Fattura di ciclo.....	3
Fattura di rettifica	3
Fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi.....	3
3. Emissione delle fatture	4
Fattura di ciclo.....	4
Fattura di rettifica	4
Fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi.....	4
4. Modalità di invio delle fatture e nomenclatura dei file	4
5. Termini di pagamento delle fatture	5
Fattura di ciclo.....	6
Fatture di rettifica e fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi	6
6. Interessi per i casi di ritardato pagamento.....	6
7. Indennizzi inerenti i dati di misura	6

1. Oggetto

- 1.1 Il presente Allegato C definisce:
- a. le tipologie di fattura che l'impresa distributrice emette in relazione al servizio di trasporto e alle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all'utente ad altro titolo;
 - b. i termini per l'emissione delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse;
 - c. il contenuto e le modalità di invio dei documenti di fatturazione.
- 1.2 *Soppresso.*

2. Tipologie di fattura

- 2.1 Le fatture emesse dall'impresa distributrice sono distinte in diverse tipologie e ciascun documento di fatturazione emesso fa riferimento ad un unico documento contabile onnicomprensivo di tutte le voci indicate.
- 2.2 Le fatture emesse dall'impresa distributrice sono classificate in:
- a. fattura di ciclo, relativa alla fatturazione delle partite attinenti al servizio di trasporto del mese M e delle rettifiche ai dati di misura effettivi che sostituiscono una stima precedentemente fornita;
 - b. fattura di rettifica, relativa alla fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto, diverse da quelle già contenute nell'ambito delle fatture di ciclo;
 - c. fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, attinente alla fatturazione di corrispettivi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell'ambito della fatturazione di ciclo.
- 2.3 Con riferimento al mercato libero, sono oggetto di fatturazione esclusivamente i punti di prelievo ricompresi nell'anagrafica mensile resa disponibile all'utente ai sensi della regolazione vigente in materia di *settlement* (comunicata all'utente mensilmente). Ai fini della fatturazione sono considerate anche le attivazioni e le disattivazioni relative al mese oggetto di fatturazione, nonché quelle intercorse nel mese precedente, qualora non già presenti nella suddetta anagrafica con riferimento al medesimo mese.
- 2.4 Le modalità previste per l'emissione delle fatture di ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, nonché il contenuto informativo delle stesse, sono anche applicate per la rendicontazione di eventuali indennizzi da riconoscere all'utente.

FATTURA DI CICLO

- 2.5 La fattura di ciclo ha come oggetto gli importi attinenti ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi inclusi gli oneri generali di sistema e i corrispettivi per prelievi di energia reattiva, con riferimento al mese M.
- 2.6 Nella fattura di ciclo sono incluse anche le rettifiche inerenti ai dati di misura effettivi, relativi a mesi precedenti il mese M, che sostituiscono stime precedentemente fornite.

FATTURA DI RETTIFICA

- 2.7 La fattura di rettifica è emessa al fine conguagliare gli importi fatturati su dati di misura errati per i quali risulti successivamente disponibile il dato corretto, o gli importi fatturati soggetti a rettifica di corrispettivi tariffari.
- 2.8 La fattura di rettifica deve riportare le motivazioni individuate al paragrafo 3.4, e l'importo da regolare, equivalente alla differenza (a credito o a debito) dell'importo risultante dai dati effettivi rettificati rispetto a quanto fatturato nell'ambito della fatturazione di ciclo. Le fatture di rettifica possono essere aggregate per periodo di competenza anche in relazione all'importo fatturato.

FATTURA RELATIVA A ULTERIORI PRESTAZIONI E ALTRI CORRISPETTIVI

- 2.9 La fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi riguarda:
- a. il corrispettivo CMOR;
 - b. il bonus elettrico;
 - c. il corrispettivo CTS;
 - d. il corrispettivo per l'accesso alle garanzie di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B;
 - e. la fatturazione degli interessi in caso di ritardo di pagamento;
 - f. i superi di potenza;
 - g. la fatturazione relativa alle prestazioni di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - h. eventuali ulteriori corrispettivi o prestazioni.
- 2.10 Con riferimento a ciascun corrispettivo indicato al paragrafo 2.9, lettere da a) a e), deve essere emesso un distinto documento contabile. Per le altre voci indicate al medesimo paragrafo può essere prevista l'aggregazione degli importi.
- 2.11 La rendicontazione degli importi che l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere all'utente in esito all'applicazione di indennizzi automatici è prodotta attraverso documenti sprovvisti di valore fiscale, assimilabili alle indicazioni contenute nel presente paragrafo.

3. Emissione delle fatture

FATTURA DI CICLO

- 3.1 La fattura di ciclo è emessa mensilmente sulla base dei dati di misura validati resi disponibili all'utente ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di messa a disposizione e standardizzazione dei flussi di misura.
- 3.2 La fattura è emessa sempre entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura ai sensi del TIME.
- 3.3 Qualora la fatturazione includa anche importi relativi a rettifiche di dati di misura che sostituiscono una stima precedentemente fornita, l'emissione è comunque successiva alla messa a disposizione dei dati ai sensi del TIME.

FATTURA DI RETTIFICA

- 3.4 La fattura di rettifica fa riferimento alle rettifiche relative a:
 - a. misura che sostituisce una misura fornita precedentemente errata;
 - b. misura fornita precedentemente per errore;
 - c. ricostruzione per frode;
 - d. ricostruzione per malfunzionamento del misuratore;
 - e. storno di fattura emessa su dati anagrafici errati o variati;
 - f. rettifiche di corrispettivi tariffari precedentemente oggetto di fatturazione.
- 3.5 L'emissione della fattura relativamente alle rettifiche di cui alle lettere da a) a d) del precedente paragrafo 3.4 è effettuata entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del comma 18.7 del TIME. Le fatture di rettifica di corrispettivi tariffari sono emesse entro il primo mese successivo al riscontro della rettifica.

FATTURA RELATIVA A ULTERIORI PRESTAZIONI E ALTRI CORRISPETTIVI

- 3.6 Fatti salvi i casi in cui la fatturazione sia relativa a prestazioni effettuate in esito all'accettazione di un preventivo, la fatturazione di ulteriori prestazioni e altri corrispettivi è emessa "ad evento" o secondo la periodicità di applicazione dei corrispettivi fatturati.

4. Modalità di invio delle fatture e nomenclatura dei file

- 4.1 L'invio delle fatture avviene esclusivamente per via telematica ed è tale da:
 - a. consentire un accesso rapido ai documenti;

- b. garantire l'integrità e la non modificabilità del loro contenuto;
- c. integrare e riconciliare agevolmente quanto fatturato con altri dati, fra questi i dati di misura;
- d. definire con certezza il momento temporale in cui il documento è emesso.

4.2 I documenti di fatturazione sono emessi utilizzando il vettore XML (*Extensible Markup Language*). Ai fini dell'invio dei documenti di fatturazione:

- a. qualora l'impresa distributrice sia soggetta all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi della regolazione vigente in materia, essa utilizza tali strumenti di comunicazione o il sistema di *Electronic Data Interchange* (EDI); l'impresa distributrice garantisce anche la tracciabilità di ogni singola operazione;
- b. qualora l'impresa distributrice non sia soggetta all'obbligo di cui alla lettera a), può, in luogo agli strumenti di comunicazione ivi indicati, utilizzare il canale di posta elettronica certificata.

4.3 Il criterio di codifica del file inviato (nomenclatura) deve consentire di identificare agevolmente ciascun documento con riferimento alla tipologia di fattura e al periodo di erogazione del servizio cui fanno riferimento gli importi fatturati. La codifica della nomenclatura sarà pertanto tale da consentire di identificare almeno:

- a. l'impresa distributrice;
- b. l'utente del trasporto e il numero del contratto di dispacciamento al medesimo associato;
- c. il tipo di fattura;
- d. la data di emissione;
- e. il numero progressivo del documento.

5. Termini di pagamento delle fatture

- 5.1 È obbligo dell'utente provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal presente capitolo.
- 5.2 Per ciascuna tipologia di fattura, la scadenza dei pagamenti è fissata a 30 giorni dai termini di seguito indicati, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 5.1 dell'Allegato B.
- 5.3 Modalità di pagamento concordate con l'impresa distributrice che prevedono l'intermediazione di un soggetto terzo non possono derogare in termini sostanziali le disposizioni previste nel presente Allegato C.

FATTURA DI CICLO

- 5.4 I termini di pagamento, per le fatture relative ad importi di competenza del mese precedente o a dati di misura rettificati il medesimo mese in correzione di dati stimati precedentemente fatturati, decorrono da:
- a. il nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture emesse dal primo giorno del mese al nono giorno lavorativo del medesimo mese;
 - b. il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME, con riferimento alle fatture emesse dal decimo giorno lavorativo di ciascun mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME.
- 5.5 Con riferimento alle fatture emesse successivamente al termine di cui al paragrafo 5.4 lettera b), i termini di pagamento decorrono dal primo giorno utile individuato al medesimo paragrafo 5.4, lettere a) e b) del mese successivo.

FATTURE DI RETTIFICA E FATTURE RELATIVE A ULTERIORI PRESTAZIONI E ALTRI CORRISPETTIVI

- 5.6 Per ciascuna tipologia di fattura, i termini di pagamento decorrono dal primo giorno utile indicato per le fatture di ciclo di cui al paragrafo 5.4 lettere a) e b).

6. Interessi per i casi di ritardato pagamento

- 6.1 Gli interessi di mora sono determinati applicando, a ciascun giorno di ritardo, il tasso di interesse BCE maggiorato:
- a. per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
 - b. per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996.
- 6.2 La fatturazione degli interessi di mora avviene nell'ambito della fatturazione relativa a ulteriori prestazioni e corrispettivi.
- 6.3 Non sono dovuti interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento di cui al paragrafo 2.5, lettera b dell'Allegato B.

7. Indennizzi inerenti i dati di misura

Soppresso